



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 12/P/2019

Rimini, li 18 dicembre 2019

OGGETTO Importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2020 in materia di dichiarazioni di intento degli esportatori abituali

A partire dal prossimo 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'obbligo di invio telematico.

Inoltre, è prevista l'applicazione della sanzione proporzionale (e non più fissa) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale.

È questo il quadro normativo che emerge dopo l'approvazione definitiva della legge di conversione del "decreto crescita" (D.L. n. 34/2019).

Studio Semprini-Cesari & Nini
Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 382569
E-mail: segreteria@studiosemprinienini.com
www.studiosemprinienini.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Come noto lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. L'ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l'esportatore abituale.

I soggetti in questione possono acquistare senza applicazione dell'Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, ad eccezione:

- degli acquisti di fabbricati,
- delle aree fabbricabili e
- dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti d.P.R. n. 633/1972.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata (circolare 145/E/1998).

L'esportatore abituale ha l'onere di dichiarare l'intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento.

Fino al 31 dicembre 2019, inoltre, l'esportatore abituale deve:

- datare e numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 d.P.R. n. 633/1972;
- inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
- consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (articolo 6 d.P.R. n. 633/1972).

A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (articolo 12 septies del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito dalla L. 28/6/2019, n. 58), a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- resta l'obbligo di datare e numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa;
- decade l'onere di annotare le dichiarazioni in apposito registro;
- non è più necessario consegnare al fornitore (o al prestatore) ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica;
- il cedente o il prestatore deve comunque eseguire il riscontro telematico (sul sito dell'Agenzia) che confermi l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;
- gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente o dal prestatore nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Dunque con l'approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. n. 34/2019 si modifica l'articolo 1, comma 1, lett. c), D.L. 746/1983, abrogando, dal prossimo 1° gennaio 2020, l'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d'intento sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione.

Sul punto, posto che resta fermo l'obbligo di eseguire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione, risulta del tutto evidente che lo stesso dovrà essere comunque "avvisato" da parte dell'esportatore dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Amministrazione Finanziaria.

Sempre sul fronte delle semplificazioni, si segnala che il D.L. 34/2019 elimina anche i seguenti adempimenti:

- l'annotazione delle dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro, nonché l'obbligo di conservarle a norma dell'articolo 39 d.P.R. n. 633/1972;
- l'esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

A fronte delle semplificazioni descritte si ribadisce che, sempre a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa (in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 633/1972) il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica (prima parte, 17 cifre + seconda parte, 6 cifre). Nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall'importatore.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Il Decreto crescita interviene anche sul fronte sanzionatorio, ed in particolare sostituisce l'articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo la [sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell'IVA in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione" della lettera di intento.](#)

La sanzione in questione, già presente anche prima delle citate modifiche (anche per l'ipotesi del mancato ricevimento della dichiarazione d'intento, che ovviamente è stata depennata), passa quindi da una misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro) ad una proporzionale.

Sul punto, in attesa di conoscere eventuali interpretazioni ufficiali, pare potersi evidenziare che la misura della sanzione sia eccessiva a fronte di un inadempimento più formale che sostanziale.

Si equipara infatti un mancato "riscontro" all'effettuazione di operazioni non imponibili in mancanza di una dichiarazione d'intento.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini